

CITTA' DI VIBO VALENTIA

COPIA

Prot. N. 3323 del 21-1-99

---

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

---

N. 594 del registro

OGGETTO: Approvazione Regolamento di autotutela.

---

L'anno millenovecentonovantotto il giorno 30 del mese di Dicembre alle ore 11,00, con il prosieguo, in Vibo Valentia, nel Palazzo Municipale, convocata dal Sindaco, si è riunita la Giunta Comunale.

Sono presenti i seguenti Signori:

-Raffaele Arcella	- Presidente
- Antonio Piperno	- Assessore
- Caterina Macri	- "
- Francesco Miceli	- "
- Giuseppe Bonanno	- "
- Emilio Graziano	- "
- Giuseppe Scianò	- "

Partecipa alla seduta il Segretario Generale del Comune, Dr. Domenico Primerano.

Assume la Presidenza l'Assessore Raffaele Arcella, il quale pone in discussione l'argomento indicato in oggetto.

## **LA GIUNTA**

- Vista la proposta di delibera predisposta dall'Ufficio competente e formulata sulla base dell'istruttoria delle strutture interessate;
- Visto il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica ai sensi dell'art. 53 della legge 8.6.90 n. 142;
- Visto il parere favorevole in ordine alla regolarità contabile ai sensi dello stesso art. 53;
- Considerato che l'art. 68 comma 1 del D.Lgs 27.3.1992, n. 287, prevede che gli uffici possono procedere all'annullamento totale o parziale dei propri atti riconosciuti illegittimi o infondati con propri provvedimenti;
- Considerato che quest'Amministrazione, al fine di evitare inutili contenziosi con dispersione di energie economiche e umane, ravvisa la necessità di sollecitare la concreta applicazione dell'istituto di autotutela per la gestione dei tributi comunali;
- Visto lo schema di regolamento all'uopo predisposto dall'ufficio, allegato alla presente come parte integrante e sostanziale della stessa;
- Considerato che, in conformità di quanto stabilito allo scopo dall'art. 32 - comma 2 - della legge 8.6.1990, n. 142, e successive disposizioni, che consente alla Giunta Comunale di svolgere attività propositive e di impulso nei confronti del Consiglio Comunale;
- Vista la legge 8.6.1990, n. 142;
- Vista la legge 15.5.1997, n. 127;
- Visto il D.Lgs n. 287/1992;

Ad unanimità di voti espressi nei modi di legge;

## **DELIBERA**

- 1) Di proporre al Consiglio Comunale l'adozione della deliberazione dello schema di "Regolamento di autotutela" allegato alla presente come parte integrante e sostanziale della stessa.



# **COMUNE DI VIBO VALENTIA**

## **REGOLAMENTO DI AUTOTUTELA**

### **ART. 1**

#### **OGGETTO DEL REGOLAMENTO**

1. Il presente Regolamento determina le modalità di applicazione per l'esercizio del potere di annullamento d'ufficio, di revoca o di rinuncia all'imposizione in caso di autoaccertamento, anche in pendenza di giudizio, o in caso di non impugnabilità degli atti illegittimi o infondati di carattere tributario.

### **ART. 2**

#### **ANNULLAMENTO E REVOCA D'UFFICIO IN CASO DI AUTOACCERTAMENTO**

1. Il potere di annullamento d'ufficio dell'atto recante la pretesa tributaria viene esercitato in caso di autoaccertamento, intendendosi tale, la diretta conoscenza di fatti, dati ed elementi ulteriori disponibili per l'Ente, qualora si voglia estinguerne totalmente l'effetto.

2. Il potere di revoca d'ufficio dell'atto recante la pretesa tributaria viene esercitato in caso di autoaccertamento, qualora si voglia estinguerne parzialmente l'effetto.



# **COMUNE DI VIBO VALENTIA**

## **REGOLAMENTO DI AUTOTUTELA**

### **ART. 1**

#### **OGGETTO DEL REGOLAMENTO**

1. Il presente Regolamento determina le modalità di applicazione per l'esercizio del potere di annullamento d'ufficio, di revoca o di rinuncia all'imposizione in caso di autoaccertamento, anche in pendenza di giudizio, o in caso di non impugnabilità degli atti illegittimi o infondati di carattere tributario.

### **ART. 2**

#### **ANNULLAMENTO E REVOCA D'UFFICIO IN CASO DI AUTOACCERTAMENTO**

1. Il potere di annullamento d'ufficio dell'atto recante la pretesa tributaria viene esercitato in caso di autoaccertamento, intendendosi tale, la diretta conoscenza di fatti, dati ed elementi ulteriori disponibili per l'Ente, qualora si voglia estinguerne totalmente l'effetto.

2. Il potere di revoca d'ufficio dell'atto recante la pretesa tributaria viene esercitato in caso di autoaccertamento, qualora si voglia estinguerne parzialmente l'effetto.

2. Per l'esercizio di autotutela:

- non è necessario l'atto di iniziativa o di sollecitazione da parte del contribuente;
- non è previsto alcun limite temporale;
- non costituisce limite la pendenza della lite;
- non è possibile in presenza di un giudicato sostanziale.

3. Il potere di autotutela può esercitarsi nei confronti dei seguenti provvedimenti:

- avvisi di liquidazione;
- avvisi di accertamento;
- avvisi di irrogazione di pene pecuniarie;
- diniego di rimborsi;
- diniego di agevolazioni.

## **ART. 5**

### **ORGANO COMPETENTE PER L'ESERCIZIO DELL'AUTOTUTELA**

1. Il potere di annullamento, di revoca, o di rinuncia all'imposizione è esercitato dallo stesso Funzionario che ha curato l'emanazione del provvedimento;

## **ART. 6**

### **ADEMPIMENTI DEGLI UFFICI**

1. Dell'annullamento, della revoca o della rinuncia all'imposizione è data comunicazione al contribuente, all'organo giurisdizionale davanti al quale sia pendente il contenzioso, nonché, in caso di annullamento disposto in via sostitutiva, all'Ufficio che ha emanato l'atto.

## **ART. 7**

### **RICHIESTE DI ANNULLAMENTO, DI REVOCA O DI RINUNCIA ALL'IMPOSIZIONE**

1. Le richieste di annullamento, di revoca o di rinuncia all'imposizione avanzate dai contribuenti dovranno essere indirizzate al Funzionario responsabile del tributo.

## **ART. 8**

### **ENTRATA IN VIGORE**

1. Il presente regolamento entra in vigore a seguito del favorevole esame del Comitato Regionale di controllo e la successiva pubblicazione per 15 giorni all'Albo Pretorio del Comune.